



OGGETTO: PIANO DI GESTIONE NAZIONALE DELL'IBIS SACRO (THRESKIORNIS AETHIOPICUS)

In riferimento all'apertura di una consultazione pubblica in merito al proposto "*Piano di gestione nazionale dell'ibis sacro (Threskiornis aethiopicus)*" (di seguito PGN), Federcaccia Emilia-Romagna, nel plaudire per l'attesa iniziativa del MATTM a tutela della biodiversità e degli ecosistemi, intende di seguito argomentare alcune osservazioni per un miglioramento, se possibile, del succitato documento.

Al **paragrafo 4.1** ("*Normativa internazionale*") del PNG manca ogni riferimento alla *Direttiva 2009/147/CE* (c.d. Direttiva Uccelli): si tratta evidentemente di una svista, poiché considerate le finalità, le prescrizioni e le opportunità previste dalla direttiva, è evidente che non è pensabile renderla esclusa dal PGN.

Si considerino in particolar modo le previsioni dell'*art. 11* e dell'*art. 9* della stessa norma:

"Art. 11 - *Gli Stati membri vigilano affinché l'eventuale introduzione di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri non pregiudichi la flora e la fauna locali. Essi consultano al riguardo la Commissione.*"

L'inserimento (riconoscimento) della *Direttiva 2009/147/CE* tra le norme che informano il proposto "*Piano di gestione nazionale dell'ibis sacro (Threskiornis aethiopicus)*" potrà inoltre fornire uno strumento di gestione in più nella lotta all'alloctono invasivo.

Sarà infatti possibile ricorrere alla caccia in deroga all'ibis sacro, e ciò ai sensi dell'*art. 9*, lettera *a*), quarto trattino, *Direttiva 2009/147/CE* ("per la protezione della flora e della fauna"), che di seguito si richiama:

"Art. 9 - *Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli articoli da 5 a 8 per le seguenti ragioni:*

a)

- *nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica,*
- *nell'interesse della sicurezza aerea,*
- *per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque,*
- ***per la protezione della flora e della fauna;***



... omissis ... "

Trattandosi di **specie per la quale è prevista l'eradicazione, si ritiene ogni strumento utile allo scopo, inclusa la gestione faunistico-venatoria.**

In tal senso, il ricorso al prelievo venatorio (quantunque in deroga) per la limitazione numerica dell'ibis sacro, nell'ottica di una sua eradicazione, non è altro che l'adozione, sotto altre forme, di una delle modalità tecniche di intervento contemplate dal PGN: l'abbattimento con arma da fuoco (par. 5.4 del PGN).

Tale metodo di intervento è riconosciuto dallo stesso PGN di livello "buono", sia in termini di "selettività", che di "rapporto sforzi/risultati" (criterio di efficienza) (cfr. tabella par. 5.6.4, PGN).

Sebbene nella proposta di PGN, l'intervento con arma da fuoco venga indicato soffrire di "controindicazione legata all'elevato disturbo conseguente al rumore" che si verificherebbe nei siti riproduttivi, tale da raccomandarne l'uso "solo al di fuori delle colonie riproduttive" (cfr. par. 5.4, PGN), nell'ambito dell'esercizio venatorio, tale criticità non rileva, poiché ai sensi dell'art. 18, c. 1-bis, L. 157/92, l'esercizio venatorio (quand'anche in deroga) è sempre vietato "durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli".

Ne consegue che il possibile ricorso alla caccia in deroga all'ibis sacro è strumento gestionale idoneo e legittimo alle finalità del PGN della specie.

Al **paragrafo 4.2** ("Normativa nazionale") del PGN non vi è alcun riferimento all'art. 19-bis della L. 157/92 (esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE), indicandosi solo l'art. 19 (controllo della fauna selvatica).

Ancora una volta, il poter inserire nel PGN un richiamo all'art. 19-bis della L. 157/92 legittimerebbe ogni eventuale richiesta di caccia in deroga all'ibis sacro su territorio venabile, nel quadro di un Piano di Gestione Nazionale; ai sensi dell'art. 19-bis, c. 2, L. 157/92 e s.m.i., la deroga in questione potrebbe infatti essere autorizzata "in assenza di soluzioni alternative soddisfacenti" poiché:

- a) non esiste alternativa all'eradicazione, essendo l'ibis sacro specie per la quale è richiesta l'eradicazione ai sensi del Reg. CE 1143/2014 e Reg. CE 1141/2016, e successivo D.Lgs. 230/17: la disattesa delle previsioni normative di eradicazione, espone a violazioni di obblighi comunitari;
- b) il prelievo venatorio in deroga su territorio venabile, è soluzione soddisfacente in quanto coerente alle possibilità metodologiche di limitazione numerica della specie previste all'interno del proposto piano di gestione nazionale (prelievo con arma da fuoco); per le zone umide (incluse quelle della Rete Natura 2000) il prelievo sarà naturalmente da effettuarsi nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla Legge n. 66 del 6 febbraio 2006 "Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa", e dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007;

- c) il prelievo venatorio in deroga su territorio venabile è soluzione necessaria, poiché il ricorso al controllo faunistico ex *art. 19, L. 157/92* e s.m.i., seppur misura auspicabile in sinergia al prelievo venatorio, non è attualmente attivabile ai livelli di efficacia richiesti, considerando il carattere contingibile ed urgente dell'eradicazione, tenuto conto della carenza di personale da adibire alle attività di controllo, e visto che la figura del "coadiutore abilitato al controllo faunistico", nelle more di una modifica del *c. 2 dell'art. 19, L. 157/92*, non è figura su cui le amministrazioni regionali possono far conto, come più volte stabilito dalla Corte Costituzionale;
- d) il prelievo venatorio in deroga all'ibis sacro è libero da rischi di errore su specie diverse, in quanto l'ibis sacro è inconfondibile rispetto a specie consimili per livrea, stazza, morfologia, postura di volo; inoltre la constatata confidenza dell'uccello consente avvicinamenti tali da osservarlo e riconoscerlo in pastura anche a distanze inferiori alla portata utile dei fucili da caccia; ad ogni modo, sul tema le associazioni venatorie potranno predisporre adeguata e capillare attività informativa/formativa (così come previsto dai rispettivi statuti) a beneficio dei cacciatori.



La possibilità di richiedere la caccia in deroga all'ibis sacro, potrà contemplare, per la caccia da appostamento, anche la possibilità d'uso di stamperia sia della specie (anche in penna), che di specie diverse (in plastica per quelle protette); il tutto per incrementare l'efficacia del prelievo, e dunque il perseguimento degli obiettivi di eradicazione.

A tal proposito, il Centro di referenza regionale per la gestione di specie animali selvatiche tutelate "Avifauna planiziale" istituito presso l'Ente di gestione della aree protette del Po vercellese-alessandrino, in un recente documento dal titolo "Ibis sacro (*Threskiornis aethiopicus*)" (marzo 2018) recita:



"Sull'utilizzo delle sagome come attrazione per gli ibis è stato condotto uno studio specifico in Florida sull'ibis bianco (Eudocimus albus), una specie affine all'ibis sacro. Esse risultano efficaci come attrazione per gli uccelli, soprattutto se tridimensionali, con una morfologia simile a quella della specie che si vuole attrarre. L'attrazione è anche in funzione del numero di sagome presenti, aumenta con il numero delle stesse. In Florida la sagoma del fenicottero, in genere, è sembrata quella con il potenziale più attraente per gli uccelli trampolieri."

Con i migliori saluti

Massimo Bulbi

Presidente pro-tempore
Federaccia Emilia-Romagna